

## ARTICOLO 5

**La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.**

**In questo articolo si riconosce che l'Italia non è uno stato federale, ma unitario e indivisibile.**

**Riconoscere significa che lo stato è consapevole dell'esistenza delle autonomie e le accetta; invece promuovere significa consentire loro di esercitare poteri come previsto dalla Costituzione.**

**Si affermano due principi che perseguono un modello diverso da quello dello stato centralizzato, prevalente fino alla proclamazione della repubblica: autonomia e decentramento.**

**Autonomia significa che devono esistere enti pubblici, distinti dallo stato, che amministrano parti del territorio e le popolazioni che vi abitano. Questi enti territoriali (comuni, province e regioni) sono considerati come strutture autonome, fondate su assemblee elette che hanno il potere di legiferare.**

**Il termine decentramento indica il trasferimento di funzioni e responsabilità pubbliche dal governo centrale ad organi periferici dello stato, come ad esempio gli uffici decentrati dei ministeri, l'agenzia delle entrate o la questura.**